

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 19

Oggetto: determinazione della fattispecie di danno nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

Data 20.04.2023

L'anno duemilaventitré, il giorno venti del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità delle disposizioni recate dall'art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Con nota nostro prot. 1220/2023 veniva richiesto dalla Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione Conero loro prot. 39/11/2023 la determinazione della fattispecie di danno nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco per l'attività di addestramento cani da caccia all'interno del Parco del Conero in località Piancada nel Comune di Ancona.

Dato atto che,

il Regolamento del Parco all'art. 10.7 prevede "È altresì vietata l'attività venatoria in ogni sua forma, ivi compresa l'addestramento cani; ...";

il principio della norma violata è applicabile in area Parco per effetto di quanto previsto dalla L. 394/91 che vede la necessità di regolamentazione per attività che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla fauna ed in quanto risultano vietate tutte quelle attività che possono prevedere il disturbo delle specie animali;

così come rimarcato nel piano di Gestione della Fauna del Parco del Conero che individua come pressione negativa il vagare dei cani come predatori e/o di disturbo;

risaputo che i cani non possono circolare liberamente nel Parco per evidenti disturbi diretti che gli stessi, non tenuti al guinzaglio, potrebbero arrecare alla fauna selvatica (in particolare lepri, volpi, istrici, tassi, lupi e altri mammiferi o uccelli anche in fase di nidificazione), con inseguimenti o tentativi di cattura (cause di forte stress per gli animali), se non di uccisioni.

Ciò considerato e dato atto,

per quanto di competenza di questo Ente l'azione ha comportato la violazione dell'art. 10.7 e dell'art. 10.10 del Regolamento del Parco; l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

le diverse disposizioni violate determinerebbero le seguenti sanzioni:

per il divieto di addestramento cani la violazione accertata può essere ricondotta a quanto previsto dall'art. 23.4 del Regolamento: "Per tutte le fattispecie di infrazioni amministrative non contemplate nei precedenti commi si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00" e la sanzione è quindi determinata in € 100,00, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

per il divieto di cani lasciati vagare oltre 50 metri dagli edifici la violazione accertata può essere ricondotta a quanto previsto dall'art. 23.4 del Regolamento: "Per tutte le fattispecie di infrazioni amministrative non contemplate nei precedenti commi si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00" e la sanzione è quindi determinata in € 100,00, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

In definitiva però nel rispetto dell'art. 8 della Legge 689 del 1981 la sanzione sarà prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo e quindi la sanzione da elevare sarà pari ad € 300,00 (100,00 x 3) per ciascuna persona che ha concorso alla violazione (art. 5 L.689 del 1981).

visto il d.lgs 152/06;
vista la legge 394/1991;
vista la L.R. 15/94;
visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco;

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare in € 300,00, per ciascuna persona che ha concorso alla violazione (art. 5 L.689 del 1981), l'importo del risarcimento stabilito come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 8 della L. 689/1981;
3. di far conoscere la presente determina al comando stazione Conero de Regione Carabinieri Forestale "Marche" per dar corso alle funzioni indicate nella convezione tra questo Ente ed il Corpo stesso e per la notifica dell'importo della sanzione;
4. di precisare al comando stazione Conero de Regione Carabinieri Forestale "Marche" che andrà verificato se il danno sia stato arrecato con reiterazione della violazione (art. 8-bis L.689/1981) e in questo caso non va applicata la sanzione in misura ridotta ma va applicato il Massimo e cioè € 900,00 per ciascuna persona che ha concorso alla violazione (art. 5 L.689 del 1981);
5. che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio provvisorio 2023 Bilancio di previsione 2022_2024

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il Direttore
Ente Parco Regionale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio provvisorio 2023 Bilancio di previsione 2022_2024.

Sirolo, lì 20/04/2023

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 03/05/2023 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il Direttore
Ente Parco Regionale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini